



## Area 2 - LA PA INTERAGISCE CON GLI STAKEHOLDERS E CURA L'ACCOUNTABILITY

### Modulo 2 – Le norme anticorruzione, gli obblighi di trasparenza e pubblicità.

#### Pillola 2.2b. – Come si accede ai dati, agli atti e ai documenti della PA

##### Introduzione

Ciao ragazzi, oggi tocca ad Ife parlarci delle regole di trasparenza che la Pubblica Amministrazione deve seguire per garantire ai cittadini l'accesso agli atti, ai dati e ai documenti.

Vai, Ife, illuminaci!

Bene, oggi vi parlerò dei vari tipi di "diritti di accesso". Vedremo, quindi, come sono regolati e a chi sono rivolti.

Questo è un tema "caldo" e molto attuale, quindi prestate la massima attenzione a quanto sto per dirvi...

##### La trasparenza amministrativa

Innanzitutto, il diritto di accedere agli atti e ai dati viene garantito in nome della trasparenza amministrativa, intesa come *"...accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."*

##### I tre tipi di accesso

I cittadini, quindi, come abbiamo visto possono accedere a tutte le informazioni, i dati e gli atti della PA.

Le leggi successive però hanno distinto tre diversi accessi con regole e condizioni diverse:

1. l'accesso documentale agli atti;
2. l'accesso civico alle informazioni che le PA sono obbligate a pubblicare;
3. l'accesso civico generalizzato a qualsiasi informazione detenuta dall'Amministrazione Pubblica.

Vediamoli in dettaglio...

##### L'accesso documentale ex L. 241/90

La Legge 241 del 1990 assicura l'accesso agli atti della PA. Questa Legge, cioè, garantisce il diritto di richiedere, di prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi.

Non tutti i cittadini possono farlo, ma solo quelli che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso.

##### L'accesso civico "semplice" ex D.Lgs. 33/2013

Dopo più di vent'anni, il Decreto Legislativo 33 del 2013, che è un vero codice della trasparenza, introduce un nuovo e più ampio diritto di accesso, il cosiddetto accesso civico.

Questo accesso è valido per tutti i cittadini e permette loro appunto di accedere a tutte le informazioni, a tutti i dati e i documenti che le Amministrazioni sono obbligate a pubblicare sui loro siti istituzionali.

Il Decreto elenca una lunga serie di informazioni che devono trovar posto nella sezione Amministrazione trasparente di ogni sito pubblico.

[L'accesso civico generalizzato ex D.Lgs 97/2016](#)

Infine, il D.Lgs 97 del 2016 introduce il terzo diritto d'accesso che prende il nome di "FOIA italiano", ricordando la famosa legge americana chiamata appunto Freedom of Information Act.

Questo diritto, che possiamo definire come "accesso civico generalizzato", è meno approfondito di quello documentale, ma ancora più ampio e permette a qualsiasi cittadino (portatore di interessi specifici o meno) di ottenere dalla PA qualsiasi informazione o dato o atto che non sia motivatamente escluso.

Nella norma è anche chiarito che il fine di questo allargamento della trasparenza è nel dotare i cittadini della possibilità di controllare l'azione dell'Amministrazione.

[Come si esercita l'accesso civico generalizzato](#)

Per ottenere documenti, dati o informazioni, il cittadino deve presentare un'istanza:

- all'URP;
- o, se lo conosce, all'Ufficio che detiene i dati;
- o, infine, al Responsabile della trasparenza (RPCT).

Il cittadino non deve pagare nulla, tranne il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la riproduzione.

[I limiti dell'accesso per non ledere interessi pubblici](#)

Fate attenzione, però perché non tutti i documenti sono accessibili.

Fanno, infatti, eccezione tutti quei dati la cui pubblicità potrebbe ledere gli interessi collettivi, ad esempio in caso di "segreto di Stato". Questi documenti, però, devono essere dichiarati non accessibili prima di ricevere l'istanza, già nella fase della loro archiviazione.

[I limiti dell'accesso per non ledere interessi di controinteressati](#)

In un ulteriore caso non si può immediatamente accedere ai documenti e si verifica quando la loro pubblicità potrebbe danneggiare gli interessi legittimi di persone fisiche o giuridiche.

In questo caso è obbligo dell'Amministrazione avvisare questi controinteressati, che hanno a disposizione 10 giorni di tempo per opporsi all'accesso ai documenti.

Per farvi un esempio, un'Azienda potrebbe opporsi alla pubblicazione di una propria offerta di gara, se nell'offerta fosse descritto un prodotto o un processo ancora riservato.

[L'accesso civico generalizzato e la curiosità del cittadino](#)

Tenete presente che non si deve dare una motivazione per l'accesso generalizzato, tuttavia bisogna fare attenzione!

Una recente sentenza del TAR del Lazio ha respinto una richiesta di accesso che è stata attribuita a mera curiosità di un cittadino.



il TAR dice, infatti, che la richiesta deve comunque avere una valenza pubblica e non restare confinata ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico, il quale, invece di favorire la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse ragioni dell'accesso.

### Conclusioni

Con questa ultima avvertenza, ho concluso la mia presentazione.

Vi ricordo che abbiamo visto i tre accessi agli atti e alle informazioni della PA che sono a disposizione dei cittadini. In particolare, abbiamo parlato:

1. dell'accesso documentale agli atti;
2. dell'accesso civico alle informazioni;
3. dell'accesso civico generalizzato.

Spero che quanto vi ho appena detto vi sia d'aiuto per non fare confusione!